

ALLEGATO NOTA RISPOSTA ANAC

Oggetto: Riscontro al rilievo concernente la mancata pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 relative al Commissario ad acta dell'A.L.S.I.A.

Con riferimento al rilievo formulato in ordine alla mancata pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si rappresenta quanto segue.

L'incarico conferito con deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 620 del 15 ottobre 2024, successivamente rinnovato con D.G.R. n. 730 del 3 dicembre 2024 e con D.G.R. n. 31 del 23 gennaio 2025, non ha riguardato la nomina del Direttore dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), bensì la nomina del Direttore Generale del Dipartimento Politiche Agricole della Regione Basilicata quale Commissario ad acta, nelle more della conclusione della procedura di nomina del Direttore dell'Agenzia. il Commissario, pertanto, era già un dirigente regionale soggetto agli obblighi propri dell'amministrazione regionale di appartenenza: la nomina commissariale non ha creato un nuovo incarico patrimoniale autonomamente assoggettato agli obblighi più invasivi.

Dalle richiamate deliberazioni emerge con chiarezza la natura eccezionale e temporanea dell'incarico.

In particolare:

- la nomina è stata disposta esclusivamente per assicurare la continuità dell'azione amministrativa nelle more della conclusione della procedura di nomina del Direttore;
- il Commissario è stato chiamato ad adottare gli atti aventi carattere di necessità e urgenza, con particolare riferimento agli atti indifferibili concernenti il bilancio, l'attuazione della programmazione e gli ulteriori atti urgenti e indifferibili;
- l'incarico è stato conferito senza corresponsione di compensi o emolumenti aggiuntivi;
- le successive deliberazioni della Giunta regionale hanno esclusivamente prorogato la durata del medesimo incarico, senza modificarne natura, presupposti o contenuto.

L'Ente ha pertanto qualificato l'incarico quale incarico commissariale straordinario e temporaneo, distinto dall'incarico di Direttore disciplinato dalla legge regionale 20 marzo 2015, n. 9.

Tale qualificazione ha costituito il presupposto dell'interpretazione seguita ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

L'art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, richiamando l'art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, prevede la pubblicazione di dati concernenti la situazione patrimoniale del titolare dell'incarico, nonché, previo consenso, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado.

ALLEGATO NOTA RISPOSTA ANAC

Tali obblighi incidono in maniera particolarmente intensa sul diritto fondamentale alla riservatezza e, proprio per tale ragione, sono stati oggetto della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, che ha escluso la legittimità di un'applicazione generalizzata degli obblighi patrimoniali, imponendone un'interpretazione conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, l'Ente ha ritenuto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, comma 1, lett. f), non possano essere estesi in via analogica a figure non espressamente individuate dalla legge, in assenza di una specifica disposizione che equipari il Commissario ad acta ai soggetti destinatari dell'obbligo.

Nel caso di specie:

- il soggetto interessato non è stato nominato Direttore dell'Agenzia ai sensi della legge regionale n. 9/2015;
- non è stato conferito un autonomo incarico amministrativo di vertice secondo la disciplina ordinaria prevista dall'ordinamento regionale;
- è stato invece attribuito un incarico commissariale temporaneo, funzionale esclusivamente a garantire la continuità amministrativa fino alla nomina del Direttore;
- nessuna delle deliberazioni regionali richiama l'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 né dispone l'equiparazione del Commissario ad acta ai soggetti destinatari degli obblighi patrimoniali di cui alla legge n. 441/1982.

Per tali ragioni, l'Agenzia ha ritenuto applicabili gli obblighi di pubblicazione concernenti l'atto di nomina, la durata dell'incarico, il curriculum vitae, le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e gli ulteriori dati previsti dalla disciplina in materia di trasparenza, ma non anche la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali previste dall'art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.

La scelta amministrativa è stata pertanto ispirata ad un'interpretazione restrittiva degli obblighi di pubblicazione di dati patrimoniali, coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di tutela della riservatezza e con il principio di tassatività degli obblighi di pubblicazione sancito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Resta naturalmente impregiudicata la piena disponibilità dell'Agenzia a conformarsi ad eventuali diverse indicazioni interpretative che codesta Autorità dovesse ritenere di fornire in ordine alla fattispecie in esame.